

STATUTO

**SI.MA. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANZIO RM VIA DEI TRE PINI 3

Numero REA: RM - 1600393

Codice fiscale: 15583981004

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Ciascun socio in proprio e come rappresentato dichiara di sottoscrivere una quota di euro	
	50,00 (cinquanta virgola zero zero) pertanto il capitale iniziale della società ammonta ad Eu-	
	ro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero).	
	L'organo amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ne dichiara di aver ricevuto la predetta somma in contanti ed attesta che il capitale	
	sociale è interamente versato.	
	6 - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL R.I.	
	Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la se-	
	de della società è il seguente: Via Dei Tre Pini n. 3, Anzio (RM) CAP. 00042.	
	7 - PRIMO ESERCIZIO E DURATA	
	Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2020.	
	La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilasessanta e può es-	
	sere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	8 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE	
	I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione	
	della società in oggetto ammonta ad Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) e	
	sono a carico della società che partecipa al Bando startup - Edizione 2019 della Came-	
	ra di commercio di Roma per mezzo del soggetto attuatore CAT CONFESERCENTI	
	ROMA SRL.	
	9 - ORGANIZZAZIONE	
	L'organizzazione ed il funzionamento della società, le norme sull'amministrazione e sulla	
	rappresentanza sono regolate, contenute ed indicate nel seguente:	
	STATUTO	

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	ART. 1) DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione " SI.MA. SOCIETÀ COOPE-	
	RATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA " in forma abbreviata	
	"SI.MA. SOC. COOP. SOCIALE A RL".	
	ART. 2) SEDE	
	La cooperativa ha sede legale in Anzio (RM), all'indirizzo risultante dal Registro delle Im-	
	prese.	
	ART. 3) DURATA	
	La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilasessanta e può es-	
	sere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	ART. 4) NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare, la l. n. 381 del	
	1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, nonché il d.lgs. n. 112 del 2017 relati-	
	vo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica	
	delle cooperative e in quanto compatibile.	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste	
	dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto	
	dal Titolo VI del libro V del codice civile, le disposizioni sulle società a responsabilità limi-	
	tata.	
	TITOLO II	
	SCOPI - OGGETTO	
	ART. 5) SCOPI	
	Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	

	mozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio - sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre	
	1991 n. 381.	
	Operando secondo i principi della mutualità e cooperazione, la Cooperativa intende organiz-	
	zare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il grup-	
	po sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della predetta legge.	
	La Cooperativa si propone altresì di incrementare la coscienza cooperativa nell'ambito della	
	propria sfera d'azione, nello spirito di solidarietà cristiana ed interculturale, e di soddisfare	
	le esigenze economiche, culturali e ricreative dei soci e delle loro famiglie, favorendo la cre-	
	scita ed il miglioramento delle loro condizioni umane, morali, economiche, sociali e mate-	
	riali attraverso l'organizzazione e l'esercizio di altre attività imprenditoriali.	
	I soci cooperatori intendono perseguire gli scopi sociali anche promuovendo nuove occasio-	
	ni di lavoro per se stessi, ed eventualmente anche per altri lavoratori.	
	Le prestazioni dei soci cooperatori in favore della Cooperativa possono avvenire sia sotto	
	forma di lavoro subordinato, sia sotto forma di collaborazione autonoma, sia sotto forma di	
	prestazioni volontarie.	
	La Cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma e/o volontaria anche	
	di lavoratori non soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle	
	Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e	
	del Regolamento interno.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperati-	
	vo aderendo ad organismi ed enti economici o sindacali che si propongono iniziative mutua-	
	listiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli organismi ed enti saranno	
	deliberate dall'organo amministrativo.	

	ART. 6) OGGETTO SOCIALE	
	Oggetto della Cooperativa sono le attività di seguito indicate, da effettuare avvalendosi prin-	
	cipalmente dell'attività dei soci cooperatori:	
	a) svolgere servizi e fornire prestazioni di assistenza, recupero, consulenza, sostegno, tera-	
	pia, riabilitazione e socializzazione, sia domiciliare che presso strutture pubbliche e private,	
	quali, a puro titolo di esempio e non limitativo, case di riposo, ospedali, comunità di ogni ti-	
	po, e più in generale, in sedi debitamente autorizzate, ad anziani, disabili, portatori di handi-	
	cap, minori, adulti, famiglie e gruppi o comunque a soggetti con difficoltà fisiche, psichiche	
	o di inserimento sociale;	
	b) gestire, in ogni modo, centri di accoglienza, case di riposo o strutture simili rivolte ad an-	
	ziani, disabili, portatori di handicap, minori e famiglie o comunque a soggetti con difficoltà	
	fisiche, psichiche o di inserimento sociale;	
	c) gestire iniziative e fornire prestazioni in grado di contribuire al miglioramento sociale dei	
	soggetti svantaggiati, in stato di disagio, a rischio di emarginazione	
	e di devianza sociale;	
	d) fornire i servizi e le prestazioni di cui ai punti precedenti del presente articolo anche in	
	caso di degenza presso strutture, pubbliche o private, sanitarie, socio - assistenziali, educati-	
	ve, ricreative e comunque previste dalla normativa vigente;	
	e) promuovere l'associazionismo fondato sull'interesse sociale collettivo e/o dei singoli, af-	
	fiancandoli nella fase di costituzione e di sviluppo, offrendo servizi di consulenza tecnica,	
	amministrativa e giuridica e di gestione temporanea dei servizi;	
	f) collegare ed integrare, sia temporaneamente che in maniera duratura, le proprie attività	
	con altri enti ed organizzazioni aventi scopi affini e complementari con quelle della Coope-	
	rativa;	
	g) svolgere attività di consulenza, formazione, orientamento ed aggiornamento professiona-	

	le a vantaggio della collettività locale, ed in particolare degli operatori che svolgono attività	
	a favore della società presso strutture ed enti pubblici e privati;	
	h) procurare prevalentemente ai soci, ma anche ai non soci, luoghi di convegno e spazi di ri-	
	creazione ed in genere adatti all'esplicazione del tempo libero e favorire l'aggregazione del-	
	le persone, in particolare adolescenti, giovani ed anziani, provvedendo direttamente o indi-	
	rettamente alla gestione delle attività connesse, ivi comprese l'apertura di spazi espositivi e	
	di piccola vendita e la somministrazione di alimenti e bevande;	
	i) gestire, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organizzazioni, iniziative ed atti-	
	ività di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo;	
	j) gestire ed organizzare iniziative culturali di vario genere;	
	k) organizzare iniziative di promozione sociale e culturale del territorio ed ogni attività vol-	
	ta a favorire la valorizzazione della cultura locale e dell'interculturalità;	
	l) editare, anche in forme multimediali ed innovative, opere ed elaborati inerenti le attività e	
	gli scopi cooperativistici;	
	m) promuovere ed organizzare centri ricreativi estivi, doposcuola, biblioteche, circoli ricrea-	
	tivi, attività innovative/integrative e complementari ai servizi strutturati, corsi tecnici e pro-	
	fessionali per conseguire gli scopi sociali della Cooperativa;	
	n) stimolare la qualificazione professionale e l'inserimento sociale di tutti i soci e delle loro	
	famiglie, con particolare riguardo a coloro che si trovano in stato di bisogno, organizzando	
	direttamente o indirettamente corsi di	
	formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale.	
	La Cooperativa potrà, nel rispetto delle leggi vigenti, svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le o-	
	perazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e, comunque, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi; ed in particolare,	

	fra l'altro, a solo titolo esemplificativo e non limitante:	
	- concorrere ad aste pubbliche e private, a licitazioni private e di altro genere;	
	- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'esple-	
	tamento delle attività sociali;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comun-	
	que costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività socia-	
	le, in via strettamente strumentale per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale e come attività non prevalente;	
	- aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a con-	
	solidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigio-	
	namenti ed il credito;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali	
	e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed en-	
	ti idonei;	
	- richiedere il contributo ed il concorso dello Stato, delle Amministrazioni regionali, provin-	
	ciali, comunali, della Unione Europea, degli istituti di credito e casse di risparmio e di altre	
	persone fisiche e giuridiche;	
	- accedere ai fondi per i progetti rivolti ai cosiddetti paesi in via di sviluppo nonché ai finan-	
	ziamenti della Banca mondiale per lo sviluppo della cooperazione internazionale;	
	- ricevere oblazioni, contributi, liberalità e donazioni per un miglior conseguimento degli	
	scopi sociali.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto so-	
	ciale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico,	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	Le attività finanziarie non potranno comunque essere svolte come attività prevalenti o nei	

	confronti del pubblico. Sono in ogni caso escluse dall'oggetto sociale le attività per le quali	
	sono previste riserve di legge.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7) REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, abbiano capacità giuridica,	
	esercitino o possano esercitare attività attinenti alla natura della Cooperativa e che, per la lo-	
	ro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano parteci-	
	pare direttamente ai lavori della Cooperativa e comunque attivamente cooperare al suo ser-	
	vizio ed al suo sviluppo;	
	b) gli enti o le associazioni che intendono collaborare attivamente per il conseguimento del-	
	le finalità cooperative.	
	Possono essere ammessi soci cooperatori volontari che prestino la loro attività gratuitamen-	
	te. I soci cooperatori volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci ed il loro	
	numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori vo-	
	lontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.	
	Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complemen-	
	tare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.	
	Possono altresì essere ammessi come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci della Cooperativa le persone svantaggiate, compatibilmente al lo-	
	ro stato soggettivo, nonché i loro familiari nella qualità di fruitori dei servizi della Coopera-	

	tiva.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante	
	dal Libro soci. I soci sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione.	
	ART. 8) AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo	
	domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	A) per le persone fisiche:	
	- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, professione, codice fiscale e cittadi-	
	nanza;	
	- ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere co-	
	munque inferiore, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	- versamento della tassa di ammissione;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:	
	socio cooperatore prestatore di lavoro; socio cooperatore volontario;	
	B) per le persone giuridiche:	
	- denominazione o ragione sociale, sede legale, attività effettivamente esercitata, codice fi-	
	scale;	
	- delibera di autorizzazione con le indicazioni della persona fisica designata a rappresentare	
	l'ente, organismo o persona giuridica;	
	- ammontare del capitale sociale che si intende sottoscrivere che non dovrà essere comun-	
	que inferiore né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	- versamento della tassa di ammissione;	
	- copia dello statuto dell'ente, organismo o persona giuridica.	

	ART. 9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto ver-	
	so la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministrato-	
	ri con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.).	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego	
	il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizio-	
	ne all'Arbitro unico.	
	ART. 10) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli amministratori;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali.	
	I soci in particolare:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali	
	e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le	
	scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa,	

	ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo	
	stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particola-	
	re, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano i-	
	dentici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore	
	di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto	
	di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative	
	a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori	
	notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di	
	loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo	
	possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro tra-	
	scrizione nel libro delle decisioni dei soci.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo	
	restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della	
	cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i	
	due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino al-	
	meno un decimo del capitale sociale.	
	I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la	
	società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi del-	

	l'art. 2476, comma 7, cod. civ..	
	ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.	
	ART. 12) RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli am-	
	ministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorra-	
	no i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente co-	
	municazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi all'Arbitro unico.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), l'ulteriore rapporto	
	di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera	
	dell'organo amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rap-	
	porto sociale.	
	ART. 13) ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla so-	
	cietà;	

	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente sta-	
	tuto;	
	4) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dal-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	5) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o	
	nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	6) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività	
	in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	7) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento	
	della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto	
	di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedi-	
	mento deliberato dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione all'Arbitro uni-	
	co, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	ART. 14) DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono ve-	
	rificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso	
	del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento	

	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma C.C..	
	ART. 15) MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effet-	
	tivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati,	
	nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico	
	delegato alla riscossione.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 16) TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione degli amministratori la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché	
	strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investi-	
	tori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente	
	ai sensi dell'art. 2483 cod. civ. e dell'art. 111 octies delle disp. att. trans. cod. civ..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore no-	
	minale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interes-	
	si;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo	
	amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	

	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al relativo rappre-	
	sentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2541 cod. civ., in quanto compatibile	
	con le disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 17) PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quo-	
	te nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge e del limite	
	minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;	
	b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al	
	precedente Titolo IV;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art.	
	20 (venti);	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	e) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguente-	
	mente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	ART. 18) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilan-	
	cio, secondo le disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati	
	dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particola-	

	re, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea può sempre deliberare che l'avanzo netto di gestione venga devoluto ai fondi di riserva oppure venga devoluto ai soci a titolo di integrazione salariale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera inoltre, su proposta dell'organo amministrativo, tempi e modi per la ripartizione dei ristorni che verranno attribuiti in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici e comunque in misura non superiore ai limiti di legge.	
	ART. 19) RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE - DIVIETI	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato una misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge, degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.	
	È fatto divieto alla cooperativa di:	

	- di distribuire ai soci un dividendo in misura superiore all'interesse massimo dei buoni po-	
	stali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente ver-	
	sato;	
	- di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coope-	
	ratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 20) ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	SEZIONE I	
	DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 21) DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il pre-	
	sente atto riservano alla loro competenza:	
	1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti	
	artt. del presente statuto;	
	2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro man-	
	dato e del numero degli amministratori, nel rispetto delle norme di legge e del presente sta-	
	tuto;	
	3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività	
	collegiale;	

	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del	
	collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro	
	spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;	
	5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, se-	
	condo quanto previsto nel presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'in-	
	tera durata dell'incarico;	
	6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.;	
	7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in	
	adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione	
	successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	8) modificazioni dell'atto costitutivo;	
	9) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci.	
	I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art.	
	2479 bis cod. civ..	
	ART. 22) DIRITTO DI VOTO	
	Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora	
	nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme	
	restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste a norma del presente statuto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	ART. 23) ASSEMBLEA	
	L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.	

	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione	
	dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convo-	
	cazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di	
	urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia perve-	
	nuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documen-	
	tazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge,	
	dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando	
	ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se no-	
	minati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli inter-	
	venuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il reviso-	
	re, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiara-	
	zione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati	
	su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente	
	art. 19 (diciannove) del presente statuto, per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce po-	
	tranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.	
	L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi	
	hanno consentito.	
	ART. 24) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà	

	più uno dei voti spettanti ai soci.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei	
	voti dei soci presenti o rappresentati.	
	I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, so-	
	no predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie.	
	Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui	
	all'art. 2521 cod. civ. e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, le deliberazioni sono appro-	
	vate con il voto favorevole del 60 (sessanta) per cento dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	ART. 25) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza,	
	dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità	
	della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimen-	
	to ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto	
	nel verbale.	
	Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla	
	legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.	
	SEZIONE II	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 26) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre mem-	
	bri, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.	

	La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci che possono eleggere	
	uno o più amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori ovvero fra le persone in-	
	dicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il consiglio dura in carica per 3 (tre) esercizi; in ogni caso, scade alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono	
	rieleggibili.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori	
	per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a	
	coloro che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordina-	
	ria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla deci-	
	sione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio,	
	deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.	
	Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo	
	giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.	
	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vi-	
	ce-Presidente o consigliere presente più anziano in età.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	

	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'a-	
	dunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i con-	
	siglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in cari-	
	ca.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto	
	del Presidente.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un ammi-	
	nistratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimo-	
	niale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal col-	
	legio sindacale o dal revisore.	
	ART. 27) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio provvede	
	a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con de-	
	cisione dei soci e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva deci-	
	sione dei soci.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei man-	
	canti.	
	ART. 28) RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, li-	
	mitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pa-	

	gamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguar-	
	danti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque	
	grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vi-	
	ce-Presidente.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei	
	propri poteri rappresentativi a un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a di-	
	pendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	SEZIONE III	
	CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	ART. 29) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Qualora ricorrano i presupposti di legge i soci nominano un organo di controllo ai sensi e	
	nel rispetto degli articoli 2543 e 2477 c.c.	
	Il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo è proporzionale alla quota di parteci-	
	pazione.	
	Fuori dalle ipotesi previste dalla legge, la società non avrà organo di controllo e/o di revisio-	
	ne legale dei conti, salva contraria decisione dei soci che, in tali casi, potranno procedere al-	
	la nomina di un organo di controllo a prescindere dalle prescrizioni di cui all'art. 2477 cod.	
	civ. e al presente articolo, secondo le modalità ritenute più utili per la società.	
	Si rinvia, in quanto compatibili alle previsioni di cui all'art. 2477 c.c. e al d.lgs 3 luglio	
	2017 n. 112.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	ART. 30) SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno	
	notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Regi-	
	stro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scio-	
	glimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'at-	
	to costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di	
	liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della so-	
	cietà;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con partico-	
	lare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni	
	o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realiz-	
	zo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo pre-	
	via eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non ab-	
	biano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno di-	
	ritto di recedere.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Per quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante,	
	valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, dai decreti legislativi	

25 di 25